

Autore: di Antonio G. Paladino

Il blocco dei pagamenti della p.a. per importi pari o superiori a 10 mila euro, in caso di cartelle di pagamento non pagate al fisco dal beneficiario, trova il suo regolamento. Basterà inoltrare una richiesta a Equitalia e se questa fornirà comunicazione negativa o nei cinque giorni successivi non perverrà alcuna comunicazione, il soggetto pubblico potrà effettuare il pagamento. Con il parere n. 2834/2007, il Consiglio di stato, sezione consultiva per gli atti normativi, ha licenziato favorevolmente il testo dello schema di regolamento redatto dal ministero dell'economia in ossequio all'art. 48-bis dpr n. 602/73. Una vicenda, quella dell'immediata operatività della norma che non poco ha coinvolto le numerose articolazioni della p.a. alle prese con il dilemma se pagare o meno i propri fornitori in attesa che fosse emanato il prescritto regolamento e che ha portato il legislatore a dover precisare, all'articolo 19 del decreto legge n. 159/2007 che le verifiche sui carichi pendenti dovessero essere effettuate dalle p.a. solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo. Fisco e blocco dei pagamenti L'articolo 48-bis del dpr n. 602 del 1973, così introdotto dall'articolo 2, comma 9 del decreto legge n. 262 del 2006, prevede che le pubbliche amministrazioni (il testo originario prevedeva l'obbligo anche per le società a prevalente partecipazione pubblica, disposizione poi soppressa dallo stesso articolo 19 del dl n. 159/2007) prima di effettuare un pagamento, a qualsiasi titolo di somme di importo superiore a 10 mila euro, devono accertare che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. Se ciò viene verificato, la p.a. non paga e segnala la circostanza all'agente della riscossione per l'attivazione delle modalità di riscossione coattiva. Il problema nasce con la rimessione, al comma 2 della citata normativa, ad un regolamento del Mineconomia che disciplinerà le modalità di attuazione delle prescrizioni. Da qui la necessità di avere, al più presto, il regolamento attuativo, pena la paralisi dei pagamenti nella pubblica amministrazione. In attesa del regolamento, la Ragioneria generale dello stato, con circolari n. 28 e 29/2007, ha emanato alcune modalità applicative in ordine alla disposizione de quo, sulla cui immediata operatività (senza quindi aspettare il regolamento attuativo) si è pronunciata anche la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la regione Basilicata nel parere n. 10/2007, nella pacifica accezione che «un atto di natura regolamentare mai potrebbe contenere norme che possano stravolgere quanto contenuto nella norma di rango primario». Il regolamento in arrivo. Lo schema di regolamento pertanto, che era stato bloccato dallo stesso Consiglio di stato nell'adunanza dello scorso 23 luglio per profili inerenti alla tutela dei dati personali, supera, nell'adunanza del 22 ottobre 2007, questo scoglio. In sintesi, lo schema prevede che il soggetto pubblico tenuto al pagamento di un proprio fornitore deve, prima di effettuarlo, inoltrare una richiesta al soggetto nazionale riscossore, identificato in Equitalia servizi spa. Se la società comunica che non sussistono inadempimenti, o non risponda alla comunicazione nel termine di cinque giorni, il soggetto pubblico provvede al pagamento. Qualora invece l'inadempimento sussista, Equitalia indica l'ammontare del debito, comprensivo di spese esecutive e interessi di mora, con il preavviso dell'intenzione dell'agente della riscossione di procedere all'ordine di versamento ex art. 72-bis del dpr n. 602/73. In questi casi, il soggetto pubblico sospende il pagamento per l'importo corrispondente all'ammontare del debito che gli è stato comunicato, provvedendo comunque al pagamento se, nei 30 giorni successivi, l'agente della riscossione non abbia notificato l'ordine di pagamento, rimanendo altresì a carico di quest'ultimo sia la comunicazione dell'avvenuto adempimento che della riduzione dell'originario ammontare.